



1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....232/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.22/2012 DEL 31/10/2012

**"DISCIPLINA DEI TURNI E ORARI DEL SERVIZIO
PUBBLICO FARMACEUTICO TERRITORIALE"**





2.

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione
Ufficio Politiche del farmaco

Codice cifra: ATP/SDL/2012/00003

Relazione al disegno di legge regionale - "Disciplina dei turni e orari del Servizio Pubblico Farmaceutico Territoriale".

Il disegno di legge regionale di cui all'allegato schema è finalizzato al riordino della normativa regionale vigente in materia di turni e orari di servizio del servizio pubblico farmaceutico territoriale, in ottemperanza dei principi generali enunciati dal comma 11 della legge n. 27/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ed è abrogativo della L.R. n. 19 del 22/07/1998.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28.

Il predetto disegno di legge è composto da n. 15 articoli di seguito descritti.

L'articolo 1 specifica la finalità della legge che consiste nel disciplinare gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia, in un contesto di servizio pubblico farmaceutico territoriale. L'art. 1 definisce altresì cosa si intende per servizio a battenti aperti, a battenti chiusi, a chiamata; disciplina l'utilizzo delle insegne luminose delle farmacie; definisce cosa si intende per orari e turni di servizio obbligatori; stabilisce chi è deputato a stabilire i turni suddetti e definisce cosa si intende per bacino di utenza.

L'articolo 2 disciplina gli orari del servizio diurno nei giorni feriali, anche con la specifica del periodo estivo.

L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento del turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano dalle ore 13 alle ore 16.30, nei diversi comuni a seconda della popolazione residente.

L'articolo 4 disciplina le modalità di svolgimento del turno di servizio obbligatorio nei giorni festivi.

L'articolo 5 disciplina le modalità di svolgimento del riposo settimanale facoltativo.




L'articolo 6 disciplina le modalità di svolgimento del turno di servizio obbligatorio notturno dalle ore 20 alle ore 8.30, nei diversi comuni a seconda della popolazione residente.

L'articolo 7 disciplina le modalità di prolungamento degli orari aggiuntivi di oltre gli orari e turni di servizio obbligatori.

L'articolo 8 disciplina le eventuali richieste di ampliamento dell'orario di servizio per le farmacie uniche e rurali da parte dei Sindaci.

L'articolo 9 disciplina le modalità di svolgimento della chiusura facoltativa per ferie.

L'articolo 10 disciplina le modalità di determinazione dei turni di servizio da parte degli Ordini provinciali dei farmacisti.

L'articolo 11 disciplina la sostituzione temporanea del titolare.

L'articolo 12 disciplina la chiusura temporanea dell'esercizio.

L'articolo 13 disciplina le sanzioni pecuniarie a fronte della non osservanza della normativa in esame.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 19/1998.

L'articolo 15 contempla la norma transitoria per il computo della popolazione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il testo dello schema di disegno di legge allegato alla presente è il risultato di una revisione della normativa, svolta dai competenti uffici dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ai fini del necessario adeguamento alle evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di orari e turni di servizio delle farmacie.

Il testo è stato condiviso da un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte gli Ordini provinciali dei farmacisti, le Federfarma provinciali, Cittadinanza Attiva e il Tribunale dei Diritti del Malato, al fine di trovare il più ampio consenso in una materia che vede coinvolti diversi portatori di interesse.

Si ritiene opportuno rappresentare l'urgenza di avviare l'iter legislativo del presente disegno di legge, attesa la mancanza di allineamento della attuale legge regionale con i principi generali dettati dalla legge statale.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

(Dott. Ettore ATTOLINI)






REGIONE PUGLIA

"DISCIPLINA DEI TURNI E ORARI DEL SERVIZIO PUBBLICO FARMACEUTICO TERRITORIALE"

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizione)

1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare funzionalità del servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.
2. Il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:
 - a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali;
 - b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
 - c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.
3. Si deve intendere per "chiamata" quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.
4. La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere un'insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.
5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere spente.
6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i seguenti orari e turni di servizio:
 - a) orario diurno nei giorni feriali di cui all'art. 2;
 - b) i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante l'intervallo pomeridiano di cui all'articolo 3;
 - c) i turni svolti per servizio la domenica ed i giorni festivi di cui all'articolo 4;
 - d) i turni svolti dalle farmacie per il servizio notturno di cui all'articolo 6.
7. I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente vengono stabiliti nell'ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, e trasmessi per conoscenza alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti di competenza e per conoscenza ai Comuni interessati.
8. Per bacino di utenza si intende l'insieme di Comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.



9. Gli Ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano le necessità, il servizio tra Comuni limitrofi, in maniera da consentire alle farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio.

ART. 2
(Orario diurno)



1. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio diurno viene effettuato in due periodi suddivisi da un intervallo pomeridiano, e precisamente dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 20.00.

2. Nell'ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore 17.00 alle 20.30, con il relativo adeguamento dell'inizio dei turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6.

ART. 3
(Turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano)

1. Il turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano dalle ore 13.00 alle ore 16.30 è assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia da almeno due farmacie a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

b) in tutti i Comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti: da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

c) in tutti i Comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti: da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

d) in tutti i Comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti: da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private;

e) nei Comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza: da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o nel bacino di utenza; nei Comuni con farmacie rurali uniche che per motivi di distanza non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

ART. 4
(Turno festivo)

1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.



- 2. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto all'articolo 8.
- 3. Le farmacie di turno festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 3.

**ART. 5
(Riposo settimanale)**



- 1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella giornata del sabato per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera, in rapporto ad esigenze locali dei singoli Comuni, quartieri o bacini di utenza.
- 2. Nei Comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l'altro a scelta nei giorni feriali.
- 3. Nei Comuni con farmacie uniche, che per motivi di distanza non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale alternandosi con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.
- 4. Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per singoli Comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti di competenza e per conoscenza ai Comuni interessati.

**ART. 6
(Servizio notturno)**

- 1. Il servizio notturno si svolge dalle ore 20.00 alle ore 8.30.
- 2. Il servizio notturno viene assicurato:
 - a) nei capoluoghi di provincia da almeno due farmacie a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura, a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio svolto dalle 20.00 alle 22.00 non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;
 - b) in tutti i Comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti: da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura, a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle 20.00 alle 22.00 non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;
 - c) in tutti i Comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti: da una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle 20.00 alle 22.00 non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;
 - d) nei Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza: da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei Comuni con farmacie rurali uniche che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8.
- 3. In ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le modalità di espletamento del servizio notturno saranno regolamentate dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private e



trasmesse per conoscenza alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti di competenza e per conoscenza ai Comuni interessati.

ART. 7

(Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi)

1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.
2. Al fine di tutelare il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale e garantire riferimenti certi e precisi a vantaggio dei cittadini, è stabilito che le farmacie che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 1, dovranno garantire l'intero turno di servizio e non frazioni di esso. Le stesse potranno dunque prolungare il proprio orario di servizio obbligatorio garantendo per intero il turno di servizio aggiuntivo per l'intervallo pomeridiano (intervallo tra i due periodi di servizio di cui all'articolo 2), per il turno notturno (di cui all'articolo 6) e per il turno festivo (di cui all'articolo 4).
3. Al fine di garantire l'efficienza del servizio pubblico farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dai precedenti commi dovranno dare dettagliata comunicazione degli orari aggiuntivi di apertura prima della loro effettuazione tramite:
 - avvisi affissi in farmacia;
 - comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell'orario aggiuntivo sul sito internet, ove presente;
 - avviso sul sito internet della farmacia, ove presente.

ART. 8

(Ampliamento del servizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali)

1. Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da parte del Comune, quest'ultimo deve inoltrare all'Ordine provinciale dei farmacisti formale richiesta per la definizione del relativo riconoscimento economico, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, a favore della farmacia unica rurale presente nel territorio.

ART. 9

(Chiusura annuale per ferie)

1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse per ferie annuali fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi – intendendo per lavorativa anche la giornata del sabato – in coerenza con la turnazione dei turni di servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la proposta di ferie all'Ordine provinciale dei farmacisti che le autorizza assicurando il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale.
2. La farmacia chiusa per ferie ha l'obbligo di affiggere un cartello di avviso almeno una settimana prima.
3. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica dovrà in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel Comune o bacino di utenza.





ART. 10
(Determinazione dei turni di servizio)

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio e le attività del servizio pubblico farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e ne danno comunicazione ai Comuni, alle Aziende Sanitarie Locali e al Servizio Farmaceutico Regionale.
2. Per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dalle farmacie uniche rurali o dal Sindaco, gli Ordini provinciali dei farmacisti possono autorizzare deroghe agli orari fissati dall'articolo 2 della presente legge.
3. Al fine di garantire corretti flussi informativi, gli Ordini provinciali dei farmacisti compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio obbligatori, per singoli Comuni o bacini di utenza, trasmettendoli per conoscenza alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti di competenza e per conoscenza ai Comuni interessati.
4. Per particolari e/o improvvise esigenze, opportunamente documentate, l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, può apportare modifiche ai turni di servizio di cui ai commi precedenti, che devono essere portate a conoscenza delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni interessati.
5. E' data facoltà agli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, di aumentare il numero delle farmacie di turno pomeridiano, notturno e festivo e gli orari di servizio in rapporto a particolari esigenze.
6. Ogni farmacia deve tenere esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno, del Comune o del bacino di utenza, e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.
7. Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre 30 minuti.

ART. 11
(Sostituzione temporanea del titolare)

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'Albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

ART. 12
(Chiusura temporanea dell'esercizio)

1. Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente l'esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia almeno 15 giorni prima all'ordine provinciale dei farmacisti per la successiva notifica al Sindaco e alla Azienda Sanitaria Locale competente, salvo i casi urgenti e gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione.



